

DIRITTO PENALE

NOZIONI GENERALI SUL REATO

LE GARANZIE APPLICABILI AGLI INDIVIDUI NELL'AMBITO DEL DIRITTO PENALE:

ART. 25, COMMA 2, COSTITUZIONE:

«Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

Si tratta del principio di legalità, che può essere suddiviso in sottoprincipi:

- Principio di irretroattività (nessuno può essere punito in base a una legge entrata in vigore successivamente al compimento del fatto di reato);
- Principio di riserva di legge penale (solo il Parlamento può stabilire quali fatti costituiscono reati e quali pene vadano applicate);
- Principio di precisione (la legge deve essere scritta in modo chiaro e comprensibile).

LE GARANZIE APPLICABILI AGLI INDIVIDUI NELL'AMBITO DEL DIRITTO PENALE:

ART. 27 DELLA COSTITUZIONE:

«La responsabilità penale è personale (cd. principio di colpevolezza).

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte»

NOZIONI GENERALI SUL REATO

ART. 39 c.p. «REATO: DISTINZIONE TRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI»

«I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice».

ART. 17 c.p. «PENE PRINCIPALI: SPECIE».

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) [la morte: abrogato];
- 2) l'ergastolo;
- 3) la reclusione;
- 4) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda.

NOZIONI GENERALI SUL REATO

IL REATO SI PUÒ SUDDIVIDERE IN 4 MACRO-ELEMENTI COSTITUTIVI:

- Il fatto tipico (elemento materiale, es. condotta, evento, nesso causale);
- L'antigiuridicità (mancanza di cause di giustificazione, come ad es. la legittima difesa);
- La colpevolezza (elemento psicologico, es. imputabilità, dolo e colpa, conoscibilità della legge penale);
- La punibilità.

NOZIONI GENERALI SUL REATO

IL DELITTO TENTATO

IL DELITTO PUÒ ESSERE PUNITO SIA SE VENGA CONSUMATO SIA SE SIA SOLO TENTATO, QUANDO L'AZIONE O L'EVENTO NON SI VERIFICANO.

SI POSSONO PUNIRE IN FORMA TENTATA SOLO I DELITTI (NON LE CONTRAVVENZIONI) E SOLO SE COMMESSI CON DOLO (NON I DELITTI COLPOSI).

LA PUNIBILITÀ A TITOLO DI TENTATIVO DETERMINA UNA RIDUZIONE DELLA PENA GENERALMENTE STABILITA DALLE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALLA LEGGE

LA REGOLA GENERALE SUL TENTATIVO SI TROVA NELL'ART. 56 c.p.:

«Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica».

Quindi, i due elementi distintivi del delitto tentato sono:

- **Idoneità degli atti** (capacità oggettiva dell'atto di portare al risultato delittuoso perseguito);
- **Univocità degli atti** (direzionalità dell'atto verso la realizzazione del proposito criminoso).

IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO (CD. COMPLICITÀ)

ART. 110 c.p. «PENA PER COLORO CHE CONCORRONO NEL REATO».

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

IL GIUDICE APPLICHERÀ LA STESSA PENA PREVISTA PER IL REATO SIA ALL'ESECUTORE SIA I COMPLICI, MA POTRÀ ADATTARE LA PENA - ALL'INTERNO DELLA CORNICE EDITTALE PREVISTA DAL LEGISLATORE - IN BASE ALL'IMPORTANZA DEL CONTRIBUTO PRESTATO DA CIASCUNO E AI CRITERI GENERALI PREVISTI PER LA COMMISURAZIONE DELLA PENA (ART. 133 c.p.)